

STUDIO NOTARILE
Dott. CESARE FRANCO
Via Padovano Uno, 1 - 73100 LECCE
Tel. 0832-307449 Fax 0832-307441
Via Giovanni Paolo II, 10 - 73028 OTRANTO
Tel. e Fax 0836-801839

Registrato a Lecce
il 05.01.2005
al n° 92 adibitorie
serie 27

N. 11.404 REPERTORIO

N. 5.210 RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

in secondo convocazione

della Piccola Societa' Cooperativa sociale a responsabilita'

limitata denominata

"PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE IL MANDORLO A R.L."

con sede in Lecce

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAQUATTRO, il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE,

alle ore 11,45 (ore undici e minuti quarantacinque),

(16 dicembre 2004)

in Comune di Lecce e in una sala al piano terreno della sede

del Consorzio Emmanuel, alla via Lecce - Novoli Km 2[^], ove

richiesto, innanzi a me Dott. Cesare Franco, Notaio in Lecce

ed iscritto nel Ruolo nel Distretto Notarile di Lecce, senza

assistenza di testimoni per avervi il comparente, col mio

consenso; espressamente rinunciato, avendone i requisiti di

legge;

E' PRESENTE:

- SUMA Cosimo, architetto, nato a Taranto il 13 agosto 1957,

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in

proprio ma nella esclusiva qualita' di Presidente del Consi-

glio di Amministrazione e legale rappresentante della Piccola

Societa' Cooperativa sociale a responsabilita' limitata de-

nominata "PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE IL MANDORLO A R.L.", con

sede in Lecce alla Strada Provinciale Lecce - Novoli Km. 4,5,
ove domicilia per la carica, avente iscrizione nel Registro
delle Imprese di Lecce e codice fiscale numero 03446010757,
nel R.E.A. (Repertorio delle Notizie Economico Amministrative)
presso la C.C.I.A.A. di Lecce al n. 222915.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità
personale, qualità e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara
di aver convocato, in nome e per conto del Consiglio di Am-
ministrazione, l'assemblea straordinaria dei soci della pre-
detta Società in questo giorno, luogo e per le ore 11,00
(undici), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21
(ventuno) dello statuto sociale, in seconda convocazione,
essendo andata deserta quella di prima convocazione in data 15
dicembre 2004 in questo luogo e per le ore 11,00, come mi
dichiara il comparente di far constare da sua attestazione nel
libro dei verbali delle assemblee, al fine di discutere e
deliberare sull'argomento di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Revisione dello Statuto della Cooperativa per gli adegua-
menti previsti dalla recente riforma del diritto societario e
trasformazione della cooperativa stessa visto che non è più
contemplata la piccola cooperativa;
- 2) varie ed eventuali.

Pertanto, invita me Notaio a far constare da pubblico verbale
le risultanze dell'assemblea e la delibera che la stessa an-

dra' ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do' atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 24 (ventiquattro) del vigente Statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il comparente signor SUMA Cosimo, il quale, accertata l'identita' e la legittimazione dei presenti, fa' constatare che:

- per il capitale sociale sono personalmente presenti tutti i soci signori:

-- esso SUMA Cosimo;

-- AVERSA Antonio;

-- RIZZO Silvano;

-- PROTOPAPA Massimiliano;

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori:

-- esso SUMA Cosimo, Presidente;

-- AVERSA Antonio, Consigliere e Vice Presidente;

-- RIZZO Silvano, Consigliere;

- la società non ha il Collegio sindacale.

Il Presidente, verificata la regolarita' della convocazione, dichiara validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno la presente assemblea, sussistendone i quorum costitutivo e deliberativo di legge e di statuto.

Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di adottare direttamente un nuovo statuto sociale adeguato alle disposizioni normative previste dal

nuovo diritto societario ai sensi del Decreto Legislativo del
17 gennaio 2003, n. 6 e successive integrazioni. In partico-
lare, il Presidente illustra all'assemblea il testo vigente
della norma di cui all'art. 2522 del codice civile, ai sensi
della quale e' consentito alla Societa' di continuare ad o-
perare con un numero di soci inferiore a nove purché la
stessa adotti le norme della Societa' a responsabilita' li-
mitata.

A tal fine il Presidente propone all'assemblea di adottare un
nuovo Statuto le cui norme siano altresì improntate alle
disposizioni dettate dalla legge in materia di Societa' a
responsabilita' limitata, onde rendere possibile per la So-
cietà continuare ad operare senza dover accrescere la com-
pagine sociale nell'eventualita' che il numero dei soci possa
in futuro ridursi al di sotto del limite stabilito dall'ar-
ticolo 2522 primo comma del codice civile.

Il Presidente propone altresì all'assemblea che in detto
Statuto tra l'altro si preveda per quanto occorra che la So-
cietà si adegui alle disposizioni di legge necessarie al fine
di configurare la stessa come "Cooperativa a mutualita' pre-
valente", ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2514 del
codice civile, onde consentire alla stessa di beneficiare
delle agevolazioni riconosciute dalla legge per tali tipi di
società, ad un tempo prendendo atto che, a norma dell'art.
111-septies delle disp. att. e trans. del codice civile, la

cooperativa sociale, che rispetti le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, è considerata a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti prescritti dall'art. 2513 c.c.

Quindi il Presidente mi richiede di dare lettura dello Statuto sociale nel suo nuovo testo proposto ed io Notaio, a ciò aderendo, do seduta stante integrale lettura del testo del nuovo statuto come proposto e composto da numero 46 (quarantasei) articoli.

Pertanto, all'esito di tale lettura e dopo esauriente discussione, si passa alla votazione in forza della quale il Presidente accerta che l'assemblea, all'unanimità di voti dell'intero capitale presente, per alzata di mano,

D E L I B E R A:

A) - di trasformare la forma giuridica della società da quella non più prevista dalla legge di piccola società cooperativa sociale in quella di società cooperativa sociale a responsabilità limitata che avrà la denominazione sociale di "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MANDORLO A R.L.";

B) di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto sociale che, composto da 46 (quarantasei) articoli, sostituisce ed abroga espressamente ogni diversa disposizione statutaria precedente ed andrà a costituire parte integrante dell'atto costitutivo;;

C) - di dare atto, ai soli fini dell'annotazione nel competente Registro delle Imprese, a norma dell'art. 111-ter delle

disp. att. e trans. del c.c., che la sede sociale conserva il suo attuale indirizzo in Lecce con la precisazione che, per effetto della introduzione del nuovo numero civico l'indirizzo aggiornato sarà in Lecce - Strada Provinciale Lecce - Novoli n. civ. 49 (quarantanove);

D) - di delegare l'Organo Amministrativo al compimento di tutte le formalità necessarie ai fini dell'esecuzione delle sopra prese deliberazioni.

Infine, il Presidente mi consegna il testo del nuovo Statuto sociale che, previa integrale lettura come sopra datane da me Notaio e previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente verbale sub "A" quale parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare all'ordine del giorno e non chiedendo nessuno degli intervenuti la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente adunanza alle ore 12,45 (ore dodici e minuti quarantacinque).

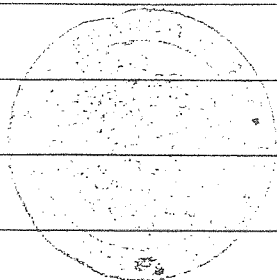
Le spese del presente verbale, dipendenti e conseguenti, sono poste dal comparente a carico della Società'.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che per intero ho letto al comparente che, nella qualità, da me interpellato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio.

L'intero consta di due fogli scritti con mezzo elettronico e con inchiostro indelebile da persona di mia fiducia e sotto mia personale direzione, di cui si sono occupate le prime sei

pagine per intero e quanto della presente settimana, oltre le
firme.

Di... / ...
...

**NOTA SPESE**Iscr. Rep. € 0,50Onorario € 74,00T.A. € 4,90Imp. Reg. € 129,11Copia Reg. € 28,00Copia Volt. € 1Totale € 239,01

AUGATO "A"

NN.

11406/5210

STATUTO DELLA
"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MANDORLO A R.L."
con sede in Lecce

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - E' costituita la società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MANDORLO A R.L.".

Art. 2 - La cooperativa ha sede nel Comune di in Lecce. La sede sociale puo' essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune con semplice decisione dell'Organo amministrativo che e' abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

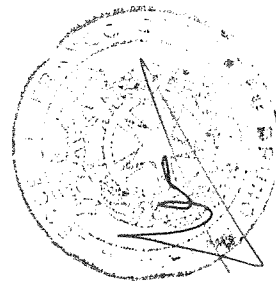
Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo amministrativo.

Art. 3 - La durata della cooperativa è fissata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta)

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 4 - La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità attraverso la promozione della persona, soprattutto mediante l'integrazione sociale di soggetti ai margini della società con attività produttive, di trasformazione e di commercializzazione. Gli ambiti interessati riguardano principalmente la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di manufatti su materiali base tipo ceramica, pietra leccese, legno, ferro, vetro, cuoio, pelle, carta e similari. Inoltre la cooperativa puo' provvedere alla trasformazione e commercializzazione di prodotti analoghi provenienti anche da attività svolte nell'ambito del cosiddetto terzo settore (compresi i prodotti alimentari) e dai paesi in via di sviluppo indicati come paesi del terzo mondo, prestando particolare attenzione a persone in condizione di disagio dovuto a una situazione pregressa di alcool tossicodipendenza, ma anche in genere con difficoltà di inserimento nel mondo lavorativo. In relazione a ciò la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: - aziende e laboratori artigianali in proprietà o in affitto; - attività di produzione e trasformazione di prodotti in ceramica, pietra leccese, legno, ferro, vetro, cuoio, pelle, carta e similari, oltre alla trasformazione e commercializzazione di prodotti provenienti da attività svolte nell'ambito del settore non profit (compreso i prodotti alimentari) e dai paesi in via di sviluppo indicati come paesi del terzo mondo, in proprio o acquistati; - riciclaggio, trasformazione e vendita di materiale di recupero ed usato in



Prim-fun

genere, donato da privati o reperito attraverso altre iniziative benemerite di persone fisiche o giuridiche pubbliche e private; - lavorazione dei materiali elencati per conto di terzi a favore di terzi e con propri e/o altrui mezzi; - attivita' di manutenzione e trasporto sia nel settore pubblico, che in quello privato degli oggetti del materiale elencato; - attivita' finalizzate alla commercializzazione dei prodotti; - pulizia, tinteggiatura, manutenzione interni ed esterni in civili abitazioni, condomini, uffici, capannoni e quant altro in genere sia pubblico che privato; - corsi di formazione diversi (compresa la formazione professionale) riguardante comunque le attivita' della cooperativa; - azioni di orientamento al lavoro e attivita' di accompagnamento per l'inserimento lavorativo e per la creazione d'impresa a favore di persone svantaggiate e con disagi in genere, avvalendosi anche di collaborazioni esterne. Si prefigge altresì lo scopo di fornire ai propri soci opportunita' e occasioni di lavoro. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunita' la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa, nello svolgimento delle sue attività, potrà operare anche con soggetti terzi.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non inferiore al minimo stabilito per legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire, essendo nelle condizioni di farlo, gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6 - Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) SOCI LAVORATORI che siano in possesso delle capacità professionali utili nei settori in cui la cooperativa opera e che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del

b) SOCI VOLONTARI che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano le norme di legge in materia di lavoro ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Art. 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione nella quale si obblighi all'osservanza dell'atto costitutivo e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

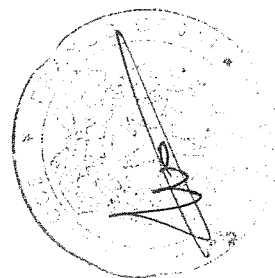
- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'entità della quota che si propone di sottoscrivere;
- l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare lo atto costitutivo ed il Regolamento della cooperativa e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 8 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio d'Amministrazione. Il nuovo ammesso dovrà versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione relativa all'accettazione della domanda questa s'intende come non avvenuta.

Il Consiglio dovrà motivare, nel caso di rigetto, il motivo della delibera; il presentatore della domanda potrà chiedere entro sessanta giorni, in caso di rigetto, che si pronunci l'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione dovrà illustrare nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi dei soci sono:



Comins

- versamento della quota sottoscritta;
- osservanza delle norme statutarie e delle delibere prese dagli organi sociali;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 10 - La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione. Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore a quello nominale.

Art. 11 - Oltre che nei casi previsti all'art. 2437 c.c. il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. L'istanza di recesso del socio deve essere sempre esaminata dal Consiglio d'Amministrazione. Il recesso non può essere parziale ed avrà efficacia:

- dall'accoglimento della domanda per quanto riguarda il rapporto sociale;
- dalla chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso è stato comunicato almeno tre mesi prima, per ciò che riguarda il rapporto mutualistico.

Art. 12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione può escludere il socio che:

- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le deliberazioni statutarie e degli organi sociali;
- senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta: in questi casi il socio deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione prenda parte ad altre imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelli della cooperativa;
- sia inadempiente alle obbligazioni derivanti dai rapporti mutualistici; detti rapporti cesseranno nel caso di esclusione.

Il socio escluso dalla cooperativa può rivolgersi al Tribunale, proponendo opposizione alla delibera di esclusione, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione.

Il consiglio d'amministrazione può inoltre escludere il socio lavoratore e/o sovventore quando venga a cessare per qualsiasi causa o motivo, rispettivamente, il rapporto di lavoro o la sovvenzione effettuata.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 13 - Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'im-

presa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

Art. 14 - I soci sovventori sono obbligati:

- al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- all'osservanza dello atto costitutivo, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 15 - L'importo del capitale che deve essere sottoscritto da ciascun socio sovventore è pari al doppio di quello previsto per i soci cooperatori.

Art. 16 - Chi intende divenire socio sovventore dovrà presentare al Consiglio d'Amministrazione apposita domanda scritta, contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ovvero, qualora trattasi di persona giuridica, l'indicazione della denominazione sociale e della sede;
- l'indicazione della quota che intende sottoscrivere;
- l'impegno ad attenersi al atto costitutivo o atto costitutivo, alle deliberazioni ed ai regolamenti adottati dagli organi sociali.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 17 - I conferimenti effettuati dai "soci sovventori" sono rappresentati da quote di sovvenzione, nominative, trasferibili, del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zero) cadauna, e vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

Art. 18 - La trasferibilità delle quote nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 19 - Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

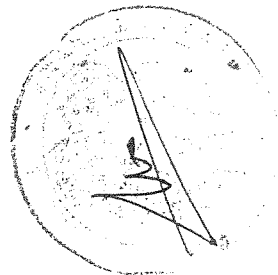
In caso di liquidazione della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

Art. 20 - I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti legali dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque composta da soci cooperatori.

Art. 21 - Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.



Amministratore

Art. 22 - Il socio sovventore può recedere allorché si verifichi uno dei casi previsti dall'art. 2437 c.c. Inoltre ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso l'eventuale termine temporale minimo definito dall'assemblea in sede di specifiche emissioni delle quote.

Le quote dei soci receduti sono annullate.

L'esercizio del recesso e la liquidazione della quota sono regolati dagli artt. 2526 e 2529 c.c. .

TITOLO V

PATRIMONIO - QUOTE

Art. 23 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge e dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;

b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie);

c) dal fondo di riserva indivisibile. La riserva indivisibile non può essere ripartita tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società;

d) da ogni riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista dalla legge.

Art. 24 - Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti. Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

TITOLO VI

BILANCIO

Art. 25 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 - Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla compilazione del bilancio ed alla relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La relazione degli amministratori, oltre a quanto previsto dall'art. 2429-bis c.c., deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie, e della comunità tutta; deve inoltre specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. La relazione deve i-

noltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Art. 27 - La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, ad integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 legge 59/1992.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla distribuzione degli eventuali utili annuali destinando:

- a) al fondo di riserva legale una quota non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- c) quanto residua al fondo di riserva indivisibile.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 28 - Sono organi della Cooperativa:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio d'Amministrazione
- c) Il Collegio dei Sindaci, nei casi in cui è obbligatorio.

Art. 29 - Decisioni dei soci

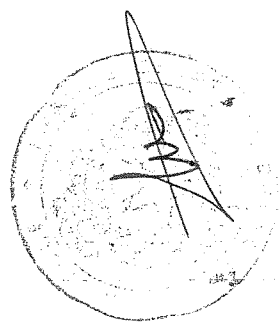
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Atto Costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del totale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina e la revoca dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente o del Revisore, se nominati a norma dell'articolo 2477 del Cod. Civ., la nomina e la revoca dei liquidatori, le modificazioni dell'atto costitutivo, l'eventuale emissione dei titoli di debito, il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Fatta eccezione per le materie riservate all'assemblea, le decisioni di competenza dei soci possono essere adottate in alternativa dall'Assemblea oppure mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (decisioni scritte dei soci).

Le decisioni scritte dei soci sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci. Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente atto costitutivo che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggio-



Antonio...

ranze.

Le decisioni scritte avvengono su iniziativa di uno o piu' amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del numero totale dei soci. La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che dovra' essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonche' l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno cinque giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si e' formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto non richiede l'utilizzo di particolari formalita', purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e di avere adeguata informazione. Ciascun socio, pertanto, previamente informato circa il contenuto della decisione da adottare e il termine per l'adozione, potra' esprimere per iscritto il proprio consenso ovvero il proprio dissenso inviando, presso la sede sociale, una dichiarazione contenente espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio scrivente dichiara espressamente di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto consenso.

La decisione dei soci e' assunta soltanto qualora pervengano alla sede della societa', nelle forme sopra indicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il suddetto quorum deliberativo per le decisioni scritte dei soci.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si e' formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni scritte dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Tutti i documenti trasmessi alla sede della societa' relativi alla formazione della volonta' dei soci devono essere conservati dalla societa', unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Art. 30 - L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, l'assemblea può essere convocata entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

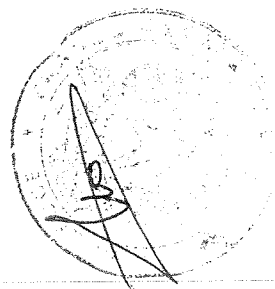
L'assemblea viene convocata anche per:

- a) la nomina degli amministratori, del Presidente e del Vice - Presidente del Consiglio d'Amministrazione; la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale nei casi in cui è obbligatorio;
- b) l'eventuale determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- c) la trattazione di tutti gli argomenti che sono di sua competenza a norma di legge o dell'atto costitutivo o atto costitutivo.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci. L'azione di responsabilità verso gli amministratori può essere individuale e può, inoltre, esserne chiesta la revoca provvisoria; il tutto a spese della cooperativa nel caso di esito vittorioso.

Art. 31 - La convocazione dell'assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale oppure consegnato a mani a tutti i soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso deve essere indicata la data della seconda convocazione che non può aver luogo nella stessa data fissata per la prima. L'Assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità', qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli Amministratori ed i Sindaci o Revisore, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, Codice Civile.

Art. 32 - L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci iscritti ed aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci stessi presenti o rappresentati; in ogni caso la delibera è validamente as-



Handwritten signature or initials, possibly reading 'Della' or similar, written vertically.

sunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati in adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione almeno dai tre quinti dei soci iscritti ed aventi diritto al voto e le delibere relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci medesimi.

Per la modifica dello scopo sociale, invece, è necessario l'intervento dei 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti ed aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati in adunanza.

Art. 33 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero e l'entità delle quote sottoscritte. In caso di impedimento, il socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio. Le deleghe di cui deve essere fatta menzione devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non potrà rappresentare più di cinque soci.

Art. 34 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione salvo che su proposta di almeno cinque soci venga eletto altro socio a presiederla. L'assemblea su proposta del Presidente provvede alla nomina di un segretario che può essere anche persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni dell'assemblea devono farsi constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 35 - Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre membri eletti dall'assemblea anche tra i non soci purché questi siano in misura non prevalente. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Gli amministratori non hanno diritto a compenso e ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 36 - Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi scritti personali da consegnarsi non meno di tre giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a mag-

gioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi.

Le decisioni prese con il voto determinante di un amministratore in conflitto d'interesse con la cooperativa, qualora le causino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e ove esistenti dai soggetti previsti dall'art. 2477 c.c. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Art. 37 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il perseguimento degli scopi sociali.

Art. 38 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente o ad altri suoi membri determinandone poteri, mansioni e compensi.

Non possono essere delegate in ogni caso:

- a) le materie di cui all'art. 2381 quarto comma del c.c.;
- b) i poteri in materia di ammissione, esclusione, recesso dei soci;
- c) tutte le decisioni che incidano sui rapporti mutualistici dei soci.

Art. 39 - La rappresentanza sociale e la firma sociale spettano al Presidente e in caso di sua assenza od impedimento al Vicepresidente.

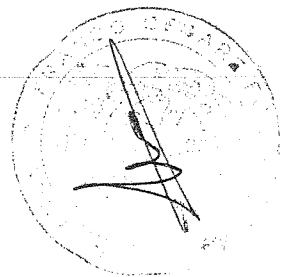
Art. 40 - Il Collegio Sindacale viene nominato qualora siano superati i limiti previsti al comma secondo e terzo dell'art. 2477 del c.c.. Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non soci; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale decade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ai sindaci, qualora venissero eletti tra i soci, non spetta alcun compenso.

Qualora i sindaci, per motivi di professionalità e indipendenza, venissero nominati tra i non soci, verrà corrisposto un compenso nella misura stabilita dall'assemblea dei soci.

Art. 41 - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della cooperativa, vigila sull'osservanza della legge e dello atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge per la valutazione del patrimonio sociale. Il Collegio Sindacale deve altresì accertare ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione, custodia. Il Collegio Sindacale ha anche competenza sul controllo:

- a) della regolarità delle scritture aziendali in relazione ai



Handwritten signature

principi di corretta amministrazione;

b) dell'osservanza e del rispetto dei principi mutualistici della gestione sociale.

In caso di sua nomina obbligatoria il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile.

Art. 42 - I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione e delle assemblee cui devono essere invitati. I sindaci che non assistano senza giustificato motivo alle assemblee e durante uno stesso esercizio sociale a due adunanze del Consiglio d'Amministrazione, decadono dall'ufficio. I sindaci devono convocare l'assemblea nel caso di omissione degli amministratori.

TITOLO VIII

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 43 - E' fatto divieto alla cooperativa di:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 - La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art. 45 - In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 31, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31 Gennaio 1992.

Art. 46 - Per quanto non previsto dall'atto costitutivo si applicano le disposizioni di legge vigenti, ivi comprese quelle sulle società cooperative sociali e a mutualità prevalente, nonché, in quanto compatibili, quelle riguardanti le società a responsabilità limitata o, qualora ne ricorrano i presupposti, quelle riguardanti le società per azioni.

